

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 2019, n. 8/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 36/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio". Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico). Abrogazione dell'articolo 12.

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

SOMMARIO**PREAMBOLO**

Art. 1 - Modifiche al preambolo del d.p.g.r. 36/R/2009

Art. 2 - Modifiche all'articolo 1 del d.p.g.r. 36/R/2009.

Oggetto

Art. 3 - Abrogazione dell'articolo 12 del d.p.g.r. 36/R/2009

Art. 4 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma 3 e comma 6 della Costituzione;

Visto l'articolo 118, comma 1 della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico dell'edilizia);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 29 novembre 2018;

Visto il parere della struttura competente di cui all'articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2019, n. 106,

Considerato quanto segue :

1. l'articolo 254, comma 1, lettera a) della l.r. 65/2014 ha abrogato la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) a far data dal 27 novembre 2014;

2. l'articolo 245 della l.r. 65/2014 ha, tuttavia, previsto che i regolamenti emanati in attuazione della l.r. 1/2005, restino in vigore fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti regolamenti di attuazione della l.r. 65/2014;

3. il decreto del Presidente della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 36/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 "Norme per il governo del territorio". Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico) è tuttora in vigore e, all'articolo 12, disciplina le opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità per le quali non è richiesto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 167 della l.r. 65/2014 oppure il preavviso di cui all'articolo 169 della medesima legge regionale;

4. secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, nonché della giurisprudenza penale è acclarato che le Regioni non possano adottare in via amministrativa deroghe alla disciplina stabilita dal d.p.r. 380/2001 per particolari categorie di interventi, in grado di esporre a pericolo la pubblica incolumità;

5. l'orientamento della giurisprudenza citato al punto 4 esclude, pertanto, espressamente la possibilità di individuare, mediante disposizioni regionali o atti amministrativi regionali, "opere minori" non soggette alla disciplina antisismica;

6. la Regione intende adeguarsi al consolidato indirizzo giurisprudenziale;

7. in relazione a quanto rilevato ai punti 4, 5 e 6, si rende necessaria l'abrogazione dell'articolo 12 del d.p.g.r. 36/R/2009 e delle parti del regolamento regionale che rinviano all'elenco delle opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità;

Si approva il presente regolamento:

Art. 1

Modifiche al preambolo del d.p.g.r. 36/R/2009

1. Il punto 6 del preambolo del decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 luglio 2009, n. 36/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico" è abrogato.

Art. 2

Modifica all'articolo 1 del d.p.g.r. 36/R/2009. Oggetto

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 del d.p.g.r. 36/R/2009 è abrogata.

Art. 3

Abrogazione dell'articolo 12 del d.p.g.r. 36/R/2009
Opere di trascurabile importanza
ai fini della pubblica incolumità

1. L'articolo 12 del d.p.g.r. 36/R/2009 è abrogato.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.).

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 12 febbraio 2019

SEZIONE II

CORTE COSTITUZIONALE**- Ricorsi**

Ricorso promosso dalla Regione Toscana vs Presidente del Consiglio dei Ministri - L. n. 132/2018 - decreto "Salvini".

SEGUE ALLEGATO